

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio che in data 23/07/2025 surrogava tramite atto notarile il mutuo repertorio n. *606, stipulato con l'intermediario convenuto in data 09/01/2024, in favore di altro intermediario non convenuto. Precisa che per espressa previsione normativa, la surroga comporta l'estinzione immediata e totale del debito residuo verso la banca originaria, senza alcun onere o interesse ulteriore a carico del mutuatario. Tuttavia, in data 31/07/2025 l'intermediario resistente ha comunque indebitamente prelevato dal conto la somma di € 818,41 a titolo di rata del mutuo, provocando disagi relativi al doppio addebito della rata di luglio.

Parte ricorrente formula quindi le seguenti domande: accertata la responsabilità dell'intermediario, condannare lo stesso al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni. Tale somma è richiesta in ragione del grave disagio arrecato, che ha comportato una situazione di scoperto bancario e il conseguente ritardo nell'adempimento di altre obbligazioni finanziarie, con particolare pregiudizio alla sua stabilità economica (rapportata a un reddito mensile di € 1.500,00 netti) e alla fruizione del periodo feriale già programmato; disporre il rimborso di € 818,41 e la corresponsione degli interessi moratori sulla somma indebitamente sottratta, calcolati ai sensi dell'art. 1224 c.c. dalla data del prelievo fino al soddisfo; condannare l'intermediario alla rifusione delle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale (diffida e comunicazioni PEC), quantificate in € 500,00; disporre la rifusione della quota di € 20,00 versata per l'avvio della presente procedura.

L'intermediario controdeduce che parte ricorrente è stata titolare di un conto corrente nel periodo compreso tra il 14/11/2023 e il 24/03/2025 e che, in data 09/01/2024, la stessa aveva stipulato un contratto di mutuo con addebito della rata mensile sul medesimo rapporto. In data 23/07/2025, il predetto mutuo veniva trasferito per surrogazione a un altro istituto; a seguito di ciò, veniva presentato reclamo in data 28/08/2025 per un doppio addebito, effettivamente riscontrato il 05/09/2025. L'intermediario sostiene che l'operazione non potesse essere bloccata tempestivamente in quanto la data di estinzione del rapporto (23/07/2025) era successiva al consolidamento della rata, avvenuto il 15/07/2025. Precisa inoltre che, in base agli accordi interbancari, gli incassi pervenuti da altri istituti possono essere stornati esclusivamente dalla banca corrispondente entro un termine di otto settimane. In data 17/10/2025, l'intermediario ha provveduto alla restituzione dell'importo di € 818,41 con valuta 31/07/2025, ritenendo pertanto soddisfatta la pretesa principale. Quanto alle ulteriori istanze, l'intermediario eccepisce che la richiesta risarcitoria per il disagio derivante dal doppio addebito risulti infondata e non provata, conformemente agli orientamenti dell'ABF che escludono il ristoro per meri disagi o fastidi. Parimenti, viene contestata la richiesta di rimborso delle spese legali, atteso che la procedura avanti all'Arbitro non prevede l'assistenza tecnica obbligatoria. Infine, l'intermediario rileva l'assenza di elementi probatori o indicazioni specifiche in merito alla richiesta di corresponsione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.

Parte ricorrente in sede di replica contesta l'avvenuta restituzione della somma di € 818,41 solo in data 17/10/2025 e quindi in notevole ritardo rispetto sia all'addebito originario del 31/07/2025, sia ai successivi reclami del 04/08/2025 e 28/08/2025; tale inerzia ha di fatto reso inevitabile l'instaurazione del presente ricorso. Ribadisce pertanto il diritto alla corresponsione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. per il ritardato rimborso, invocando il principio di reciprocità nel rapporto contrattuale: considerato che le banche applicano automaticamente interessi di mora ai clienti inadempienti senza necessità di prova del danno, la medesima *ratio* deve trovare applicazione qualora sia l'istituto a versare in una condizione di inadempimento. Parallelamente, insiste nella richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 1.000,00 in ragione dello *stress* e della considerevole perdita di tempo derivanti dalla complessa gestione del contenzioso, tra comunicazioni, reclami, necessità di intervento legale e ricorso ABF. La condotta dell'intermediario ha infatti aggravato la situazione, trasformando un errore tecnico in una prolungata controversia. Tale comportamento configura un abuso di posizione, laddove la resistente ha procrastinato il rimborso e negato il ristoro dei costi accessori — quali interessi e spese legali — agendo da una posizione di forza nella palese aspettativa di una desistenza della ricorrente dalla tutela dei propri diritti.

L'intermediario controreplica osservando che parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto rimborso dell'importo indebitamente prelevato di € 818,41, pur continuando a rivendicare la corresponsione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. per il periodo intercorrente tra il 31/07/2025 e il 17/10/2025. A tal riguardo, l'intermediario eccepisce che il calcolo prodotto nelle repliche di parte ricorrente risulterebbe errato, specialmente in relazione alla quantificazione del tasso legale degli interessi, che andrebbe computato nella misura del 2% e non del 5%. L'intermediario dichiara pertanto la propria disponibilità a riconoscere esclusivamente la somma di € 3,50, indicata come il corretto ammontare degli interessi dovuti, confermando per il resto la totale infondatezza delle ulteriori domande avanzate.

DIRITTO

Il ricorso in esame concerne la richiesta di parte ricorrente del rimborso della rata di luglio 2025, pari a € 818,41, in relazione ad un mutuo originariamente sottoscritto presso l'intermediario, poi oggetto di surroga proprio nel mese di luglio 2025.

Nelle controdeduzioni l'intermediario dà atto di aver restituito detto importo in data 17/10/2025 con valuta al 31/07/2025 ed imputa il ritardo alle tempistiche richieste dalla procedura interbancaria.

Nelle repliche parte ricorrente riconosce di aver ricevuto € 818,41, ma insiste nelle richieste di rimborso degli interessi legali per il periodo di mora, quantificati in € 3.191,79 e nel risarcimento del danno per € 1.000,00, in considerazione del nocumento, della perdita di tempo e dello *stress* causati dalla condotta dell'intermediario.

Tanto chiarito con riguardo alla domanda di rimborso degli interessi moratori calcolati su 78 giorni di ritardo a un tasso legale al 5%, in € 3.191,79 (= 818,41x5%x78), l'intermediario ha contestato sia il tasso di interesse applicato che il metodo di calcolo, deducendo che il tasso legale attualmente è 2% e che la formula del conteggio di parte ricorrente è errata essendo la formula corretta la seguente "*Capitale x Tasso interesse x Giorni ritardo / 365*".

Il Collegio, vagliati gli atti, conferma l'erroneità del calcolo attoreo, sia per quanto concerne la formula matematica adottata, sia per l'individuazione del tasso applicabile. Di conseguenza, l'importo effettivamente dovuto a titolo di interessi legali deve essere rideterminato in € 3,50, importo di natura bagatellare, per la quale l'intermediario aveva già manifestato la disponibilità al rimborso. Si ricorda in proposito che secondo orientamento consolidato dei Collegi non possano trovare ingresso nel procedimento ABF pretese economiche di natura manifestamente bagatellare (cfr. *ex multis* Collegio Bologna, decisioni n. 2641/2025 e n. 20123/2020; Collegio di Napoli, decisione 23984/2018).

Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 1.000,00 per la perdita di tempo, la posizione di abuso dell'intermediario e lo *stress* vissuto, il Collegio osserva il rimborso sia pur tardivo è stato effettuato con valuta 31/07/2025 e che parte ricorrente non produce documentazione a sostegno del danno che afferma aver subito.

In proposito, occorre ricordare che non essendo configurabile il c.d. danno in *re ipsa*, spetta alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno subito, l'onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 7211/2009; Collegio di Milano, decisione n. 26550/2019), mentre in mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 26550/2019 e n. 15377/2018). Ciò posto, non è possibile, invece, surrogare, per il tramite della liquidazione equitativa del danno, il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. n. 10607/2010).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE